

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19667 Anno 2019

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 07/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE SERVICE SRL

avverso l'ordinanza del 06/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI: «Inammissibilità del ricorso»

Il difensore, Avv. Augusto di Boscio si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 6 settembre 2018 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Immobiliare Service in liquidazione - società terza interessata -, avverso il provvedimento di sequestro preventivo, del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 9 luglio 2018 (terreni di proprietà della ricorrente), in relazione ai reati di cui all'art. 256, comma 3, d. lgs. 152/2006.

2. Ricorre per cassazione la Immobiliare Servizi s.r.l. in liquidazione, tramite il difensore con procura speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 321, cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione relativamente all'assenza di qualsiasi rapporto tra la società istante e chi ha commesso i reati. Il Tribunale del riesame non ha valutato la documentazione ed i motivi di riesame proposti dalla società ricorrente. L'ordinanza, quindi, è priva di motivazione, o ha una motivazione solo apparente.

2. 2. Violazione di legge (art. 321, cod. proc. pen.) relativamente al pericolo della reiterazione dei reati, in quanto l'istanza di riesame era stata proposta dal soggetto danneggiato dai reati, e nell'ipotesi di restituzione dei terreni nessun pericolo di reiterazione dei reati (commessi da altri) poteva sussistere.

2. 3. Violazione di legge (art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324, comma 7 cod. proc. pen.) con riguardo alla sussistenza del fumus, poiché il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro per mancanza di autonoma valutazione sia delle esigenze cautelari e sia degli indizi.

2. 4. Violazione di legge (art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324, comma 7 cod. proc. pen.) con riguardo alle esigenze cautelari e all'assenza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari.

2. 5. Violazione di legge (art. 111, comma 6, Costituzione e 125, comma 3, cod. proc. pen.) riguardo all'assenza di idonea motivazione sugli indizi di reato. L'ordinanza impugnata contiene una motivazione meramente apparente, non avendo motivato sulla concreta sussistenza di una discarica abusiva, e nemmeno sulla possibilità di una rimozione dei rifiuti in maniera sollecita da parte della società ricorrente o dell'acquirente dell'area in oggetto.

2. 6. Violazione di legge (art. 111, comma 6, Costituzione e 125, comma 3, cod. proc. pen.) riguardo all'assenza di idonea motivazione sulle esigenze cautelari. Non è stata indicata quale specifica esigenza cautelare il sequestro intendesse soddisfare.

La società ricorrente ha la piena proprietaria dei terreni, e nell'ambito del fallimento il liquidatore della società ha ricevuto l'incarico di vendere i terreni in oggetto (circa 30 ettari); il liquidatore ha provveduto personalmente all'anticipazione delle spese, anche per quelle relative all'installazione di un cancello e di una recinzione per evitare ingressi abusivi e scarico di rifiuti. La recinzione purtroppo è stata tagliata (per più volte), e sempre prontamente ripristinata dal liquidatore.

Le attività abusive del resto sono state prontamente denunciate all'autorità competente. Le querele del liquidatore hanno permesso le indagini e lo stesso sequestro in odierno giudizio.

La società ricorrente ed il liquidatore sono estranei totalmente ai reati in accertamento, anzi sono le parti offese.

Il terreno, inoltre, era stato occupato da Rom, dopo aver forzato il cancello. Il liquidatore ha sempre insistito con le autorità per velocizzare lo sgombero degli occupanti abusivi; sgombero effettuato nei mesi di giugno 2018, e con un sopralluogo con la Polizia Municipale e i tecnici dell'AMA si è predisposto un preventivo per la bonifica dell'area.

Più volte la recinzione ed il cancello sono stati ripristinati.

L'ordinanza impugnata ritiene, ingiustamente, la sussistenza di omissioni da parte del liquidatore della società nell'impedire il deposito dei rifiuti, senza nessuna analisi dei documenti depositati in sede di riesame. L'omessa analisi, della documentazione e delle prospettazioni precise della società ricorrente, da parte del Tribunale del riesame configura certamente la sussistenza di una motivazione apparente, o mancante, che legittima il ricorso per cassazione per violazione di legge.

La sola sussistenza del *fumus del reato* e del *periculum* non può pregiudicare il terzo di buona fede. Il proprietario del terreno del resto non è tenuto a rimuovere i rifiuti depositati abusivamente da terzi (non ha un obbligo giuridico, rilevante ex art. 40, comma 2, cod. pen.). Conseguentemente non può ritenersi un'omissione da parte della società ricorrente, come invece erroneamente ha ritenuto il Tribunale del riesame.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha per nulla valutato la dichiarazione di voler vendere il terreno (dimostrata con la produzione di documenti nell'istanza di riesame - allegato 8 -), anzi ha considerata la vendita (implicitamente) come irrilevante, per il *periculum in mora*. La confisca potrebbe essere disposta solo per la realizzazione o gestione di una discarica abusiva, che non risulta nemmeno contestata nel caso in giudizio.

Chiaramente il terreno se fosse dissequestrato sarebbe bonificato dopo la vendita da parte dei nuovi acquirenti (cfr, il citato allegato n. 8 all'istanza di riesame). Conseguentemente il dissequestro consentirebbe la vendita e la bonifica dell'area, e non certo la reiterazione dei reati. Il mantenimento del sequestro, invece, comporta l'impossibilità della bonifica.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato relativamente alla mancanza di motivazione delle esigenze cautelari.

Deve premettersi che sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione (art. 325 cod. proc. pen.).

Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).

Nel nostro caso il provvedimento impugnato non ha una motivazione esaustiva sul pericolo di reiterazione dei reati e quindi la motivazione deve ritenersi solo apparente, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Il Tribunale sul punto si è limitato a sostenere che la libera disponibilità del bene comporterebbe la continuazione dell'illecito smaltimento dei rifiuti nell'area in sequestro, anche per l'omesso impedimento, della società proprietaria del terreno, all'uso dello stesso per depositi di rifiuti.

Il Tribunale però non ha valutato in fatto la particolarità del caso, ovvero l'estraneità della società ricorrente al deposito dei rifiuti e le denunce dalla stessa presentate per l'illegittima occupazione del terreno da parte di rom e per il deposito dei rifiuti realizzato anche con rottura delle recinzioni.

Inoltre totalmente assente risulta l'analisi dei documenti presentati in sede di riesame relativi alla vendita del terreno con obbligo a carico dell'acquirente della bonifica del terreno ("l'importo di € 40.000,00 per l'acquisto del terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova [...] Il valore del terreno sopra determinato tiene conto di tutti gli oneri che l'acquirente dovrà sopportare per bonificare l'area; tale bonifica sarà eseguita a carico dell'acquirente a seguito del rogito notarile").

Una eventuale vendita con bonifica a carico dell'acquirente può certamente rilevare sulla valutazione circa il pericolo di reiterazione del reato ed andrebbero quindi indicate le ragioni per le quali si assume l'irrilevanza dell'argomento. Tale analisi non è stata compiuta dal Tribunale che si è limitato genericamente a rilevare un probabile ma non dimostrato concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati. La motivazione risulta solo apparente in quanto con clausola di stile si determina il pericolo di reiterazione dei reati senza alcuna specifica valutazione degli elementi in fatto allegati dall'istante.

L'ordinanza deve, quindi, annullarsi – sul punto - con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

4. Infondati gli altri motivi di ricorso sul fumus del reato e sull'estraneità della società ricorrente alla commissione degli illeciti. L'ordinanza impugnata su questi punti risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e il ricorso, conseguentemente, prospetta solo un vizio della motivazione, non ammissibile in materia di sequestro preventivo (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Sul fumus del reato ipotizzato, infatti, l'ordinanza ha rilevato come l'area era disseminata di rifiuti anche pericolosi ed in parte incendiati, inoltre al momento stesso del sopralluogo della P.G. alcuni soggetti stavano scaricando nell'area materiali edilizi da demolizioni, con due autocarri.

Per il sequestro preventivo inoltre, rileva correttamente (e del resto in conformità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione) il

provvedimento impugnato, come risulta del tutto irrilevante la proprietà del terreno a persona estranea alla commissione dei reati, in quanto il sequestro mira ad evitare la reiterazione degli illeciti: «Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca)» (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018 - dep. 20/12/2018, CERVINO ANTONIO, Rv. 27469101).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deciso il 7/12/2018